

# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

## PREVENTIVO ECONOMICO Esercizio 2014

Redatto ai sensi dell'art. 67, comma I, e secondo l'All. G del D.P.R. 254/2.11.2005 [Valuta espressa in Euro]

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE			
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2013	PREVENTIVO 2014	MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE	ARBITRATO	TENDER INTERNAZIONALI	BUSINESS CENTER
<b>A) Ricavi ordinari</b>						
1) Proventi da servizi	€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 3.000,00
2) Altri proventi o rimborsi	€ 7.400,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
3) Contributi da organismi UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4) Contributi regionali o altri Enti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
5) Altri contributi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6) Contributo Camera di Commercio	€ 200.000,00	€ 170.000,00	€ 30.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 40.000,00
<b>Totale (A)</b>	<b>€ 209.900,00</b>	<b>€ 195.000,00</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 57.500,00</b>	<b>€ 57.500,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>
<b>B) Costi di Struttura</b>						
7) Organi istituzionali	€ 16.791,90	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 5.000,00
8) Personale	€ 17.144,35	€ 12.247,47	€ 2.449,49	€ 3.674,24	€ 3.674,24	€ 2.449,49
9) Funzionamento	€ 16.150,17	€ 16.000,00	€ 3.200,00	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 3.200,00
10) Ammortamenti e Accantonamenti	€ 9.300,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00
<b>Totale (B)</b>	<b>€ 59.387,05</b>	<b>€ 63.247,47</b>	<b>€ 12.649,49</b>	<b>€ 18.974,24</b>	<b>€ 18.974,24</b>	<b>€ 12.649,49</b>
<b>C) Costi istituzionali</b>						
11) Spese per progetti e iniziative	€ 150.512,95	€ 131.752,53	€ 22.350,51	€ 38.525,76	€ 38.525,76	€ 32.350,51

IL DIRETTORE

(Innocenzo Orlando)  
*Innocenzo Orlando*

IL PRESIDENTE

(Antonio Lombardi)  
*Antonio Lombardi*

# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Allegato n. 1 al  
Preventivo economico - Esercizio 2014  
[Valuta espressa in Euro]

## SVILUPPO DELLE ENTRATE

A) Ricavi propri	Previsione 2014	Incidenza
1) Proventi da servizi	15.000,00	7,69%
2) Altri proventi o rimborsi	10.000,00	5,13%
3) Contributi da Organismi UE	0,00	0%
4) Contributi regionali o da altri Enti pubblici	0,00	0%
5) Altri contributi	0,00	0%
6) Contributo camerale	170.000,00	87,18%
<b>Totale (A)</b>	<b>195.000,00</b>	<b>100,00%</b>

### Analisi dei Ricavi propri

<b>1) Proventi da servizi:</b>	<b>€ 15.000,00</b>
--------------------------------	--------------------

Lo stanziamento previsto, pari ad € 15.000,00, pur valutato prudenzialmente, dovrebbe rappresentare l'introito complessivo per i servizi di conciliazione in materia di telecomunicazioni determinato sulla base del trend storico che la medesima tipologia di ricavo in argomento ha fatto registrare con riferimento all'Ente camerale nell'ultimo biennio.

<b>2) Altri proventi o rimborsi:</b>	<b>€ 10.000,00</b>
--------------------------------------	--------------------

Nella voce in esame sono previsti i proventi derivanti dalla fornitura di servizi aziendali sulla base delle esigenze che potrebbero essere rappresentate dalla Holding camerale.

<b>3) Contributi da organismi UE:</b>	<b>€ 0,00</b>
---------------------------------------	---------------

Non è previsto alcun introito per tale tipologia di ricavo per l'esercizio 2014, né si rileva alcun valore con riferimento all'esercizio 2013.



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

<b>4) Contributi regionali o da altri Enti pubblici:</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
--	----------	-------------

Non è previsto alcun introito per tale tipologia di ricavo per l'esercizio 2014, né si rileva alcun valore con riferimento all'esercizio 2013.

<b>5) Altri contributi:</b>	<b>€</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------	----------	-------------

Non è previsto alcun introito per tale tipologia di ricavo per l'esercizio 2014, né si rileva alcun valore con riferimento all'esercizio 2013.

<b>6) Contributo della Camera di Commercio:</b>	<b>€</b>	<b>170.000,00</b>
---	----------	-------------------

Gli Organi camerali hanno stabilito di destinare un apposito stanziamento per lo svolgimento del programma di attività dell'Azienda elaborato sulla scorta della Relazione Previsionale e Programmatica per l'anno 2014 approvata dal Consiglio camerale, conformemente a quanto previsto dal DPR 2 novembre 2005, n. 254.

Detto contributo, è determinato in sede di approvazione del Preventivo economico 2014 dell'Ente camerale, in Euro 170.000,00.

Come previsto dal 6° comma dell'art. 72 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 sulla gestione del bilancio, il contributo sarà erogato dalla Camera di Commercio sulla base delle esigenze di liquidità dell'Azienda.



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Allegato n. 2/A al  
Preventivo economico - Esercizio 2014  
[Valuta espressa in Euro]

## SVILUPPO DEI COSTI

B) Costi di struttura	Previsione 2014	Incidenza sui costi totali
7) Organi istituzionali	25.000,00	12,82%
8) Personale	12.247,47	6,28%
9) Funzionamento	16.000,00	8,20%
10) Ammortamenti e accantonamenti	10.000,00	5,13%
<b>Totale (B)</b>	<b>63.247,47</b>	<b>32,43%</b>

### La copertura dei costi di struttura è così ottenuta:

I. Proventi da servizi (15%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	9.487,05
II. Altri proventi o rimborsi (11%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	6.957,22
III. Contributi da Organismi UE (0%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	0,00
IV. Contributi regionali o altri enti pubblici (0%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	0,00
V. Altri contributi (0%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	0,00
VI. Contributo camerale (74%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	46.803,13
<b>Totale</b>	<b>€</b>	<b>63.247,47</b>



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Allegato n. 2/B al  
Preventivo economico - Esercizio 2014  
[Valuta espressa in Euro]

## SVILUPPO DEI COSTI

C) Costi istituzionali	Previsione 2014	Incidenza sui costi totali
11) Spese per progetti e iniziative	131.752,53	67,57 %
<b>Totale (C)</b>	<b>131.752,53</b>	<b>67,57 %</b>

*L'attuazione degli interventi programmati è subordinata all'effettivo incasso delle risorse economiche finalizzate alla realizzazione delle attività progettuali.*

## DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE

Progetti e Iniziative	Previsione 2014	Incidenza sui costi totali
Mediazione e Conciliazione	22.350,51	16,97 %
Arbitrato	38.525,76	29,24 %
Tender Internazionali	38.525,76	29,24 %
Business Center	32.350,51	24,55 %
<b>Totale</b>	<b>131.752,53</b>	<b>100 %</b>



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Lavori preparatori

Documento riservato ad esclusivo uso interno

## La copertura dei costi istituzionali è così ottenuta:

I. Proventi da servizi (4%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	<u>5.512,95</u>
II. Altri proventi o rimborsi (2%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	<u>3.042,78</u>
III. Contributi da Organismi UE (0%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	<u>0,00</u>
IV. Contributi regionali o altri enti pubblici (0%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	<u>0,00</u>
V. Altri contributi (0%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	<u>0,00</u>
VI. Contributo camerale (94%)		
<i>Previsione di entrata finalizzata a tale spesa</i>	€	<u>123.196,80</u>
<b>Totale</b>	€	<b><u>131.752,53</u></b>



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Allegato n. 3 al  
Preventivo economico - Esercizio 2014  
[Valuta espressa in Euro]

## ANALISI DEI COSTI

B) Costi di struttura	Previsione 2014	Incidenza sui costi totali
Totale (B)	63.247,47	32,43 %

7)Organi istituzionali	25.000,00	12,82 %
------------------------	-----------	---------

L'importo previsto per gli Organi istituzionali concerne i gettoni di presenza nella misura di € 30,00 per i componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché l'indennità spettante al Collegio dei Revisori dei Conti, comprensivo dei gettoni di presenza per la partecipazione ai CdA, determinato in applicazione del DPR 363/01 e delle misure di contenimento del costo degli apparati amministrativi contemplati dal DL 78/2010. In particolare sulla base delle prescrizioni interpretative formulate con nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74006 dell'1 ottobre 2012 del Decreto Legge 78/2010 recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*" le cariche vengono considerate onorifiche.

8) Personale	12.247,47	6,28 %
--------------	-----------	--------

La previsione concerne la direzione dell'Azienda Speciale per Euro 12.247,47 (importo determinato sulla base di apposita circolare MAP ora MISE).

9) Funzionamento	16.000,00	8,20 %
------------------	-----------	--------

Trattasi delle voci di spesa inerenti il funzionamento della struttura.  
Nel dettaglio:

- **Prestazione di servizi** per Euro 15.000,00 riguarda gli oneri per il pagamento degli arbitri in relazione alle prestazioni professionali rese nell'ambito dell'attività di conciliazione in materia di telecomunicazioni e per Euro 1.000,00 gli oneri previdenziali a carico dell'Azienda Speciale per la contribuzione alla gestione separata Inps.



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

<b>10) Ammortamenti e accantonamenti</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5,13 %</b>
--	------------------	---------------

Non si rileva alcuna previsione per tale tipologia di onere e i costi previsti riguardano la quota d'imputazione all'esercizio dei costi pluriennali in immobilizzazioni.

<b>C) Costi istituzionali</b>	<b>Previsione 2014</b>	<b>Incidenza sui costi totali</b>
<b>Totale (C)</b>	<b>131.752,53</b>	<b>67,57 %</b>

<b>11) Spese per Progetti e Iniziative</b>	<b>131.752,53</b>	<b>67,57 %</b>
--	-------------------	----------------

I costi istituzionali sono destinati al finanziamento dei progetti e delle iniziative che saranno dettagliate nella relazione programmatica 2014.

In relazione alla compilazione del quadro di destinazione programmatica delle risorse, si è ritenuto opportuno costruire il preventivo accorpando per ciascuna colonna aree omogenee di attività dell'azienda caratterizzate da contenuti e finalità unitarie conformemente al disposto del DPR 254/05 ed alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico 3612/C/2007.

I progetti e le iniziative programmate per il 2014 sono interventi a carattere trasversale che interessano tutte le aree omogenee di attività dell'Azienda poiché sono finalizzati alla gestione dell'Azienda Speciale e non hanno connotazione specifica tale da essere collocati in una singola area di attività.

Pertanto, la previsione di onere è stata equamente distribuita tra le aree omogenee in cui si articola il quadro di destinazione programmatica delle risorse, ovvero Mediazione e Conciliazione, Arbitrato, Tender Internazionali e Business Center, come espressamente stabilito dall'Organo di Amministrazione.

La previsione delle singole voci di onere istituzionale è stata formulata in relazione alle previste esigenze funzionali ed agli obiettivi concretamente perseguibili sulla scorta di costi medi standard praticati sul mercato anche con riferimento a strutture del sistema camerale.

Ad integrazione di quanto esposto nel Preventivo economico, un obiettivo strategico che si intende perseguire nel 2014 è il conseguimento di ricavi propri almeno pari ai costi di struttura.





VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Allegato n. 4 al  
Preventivo economico - Esercizio 2014

## **RELAZIONE PROGRAMMATICA 2014**

L'economia globale vive una fase che presenta molte variabili ed una serie di rischi ed incertezze connesse agli squilibri strutturali del mercato. La previsione di crescita nei paesi avanzati è condizionata da alcune significative incognite: la capacità di gestione della crisi finanziaria nei paesi dell'Eurozona, la politica del debito pubblico perseguita dagli Stati Uniti, la volatilità dei prezzi delle *commodities* e l'instabilità della condizione politico-sociale nei paesi che costituiscono l'economia emergente. Tale scenario richiede, quindi, uno sforzo comune volto a creare i presupposti nei prossimi anni per un riequilibrio delle politiche monetarie e fiscali nei paesi avanzati e un maggiore impulso alla domanda interna nelle economie emergenti. Il compito della politica economica europea, in tale situazione, è quello di prevenire o interrompere l'innescarsi di un circolo vizioso che dalle difficoltà relative al debito sovrano si estenda nuovamente al sistema bancario, producendo una contrazione dell'intera economia.

Una serie di nodi strutturali irrisolti bloccano, peraltro, lo sviluppo del nostro Paese: la produttività vive una stagione di quasi immobilità, la concorrenza nei servizi stenta a decollare ed il sistema delle infrastrutture si rivela insufficiente ed inadeguato al rilancio della nostra economia.

La provincia di Salerno può, in tale contesto, sviluppare le potenzialità economiche presenti sul territorio sostenendo un processo di ristrutturazione dell'imprenditoria locale che possa adeguatamente competere nei complessi mercati internazionali, dando prova di forte capacità competitiva. Sul territorio, infatti, esistono realtà imprenditoriali d'eccellenza che vanno sostenute ed accompagnate nei percorsi di crescita e di innovazione, anche mediante la diffusione di informazioni e l'implementazione di strumenti che possano estendere le esperienze imprenditoriali già collaudate ai nuovi operatori economici che si affacciano sul mercato locale o che intendono proporsi sui mercati internazionali.

Il tessuto imprenditoriale di Salerno e provincia è caratterizzato dalla presenza di molte realtà imprenditoriali piccole o medio-piccole che, pur presentando caratteri di eccellenza, hanno tuttavia difficoltà nell'inserimento in mercati internazionali altamente competitivi. Da un lato, la logica squisitamente individualistica del mondo dell'impresa radicata sul nostro territorio, e, dall'altro, la mancanza di flussi informativi e di una rete di servizi e di assistenza idonea a supportare le scelte di penetrazione di altri mercati, impediscono la crescita e lo sviluppo delle imprese locali. Il fenomeno dell'aggregazione d'impresa, sviluppatosi negli ultimi anni in altre realtà imprenditoriali, sollecita l'attenzione verso la creazione di un sistema informativo integrato che consenta di raccordare le micro-realtà imprenditoriali presenti sul territorio al fine di sviluppare le potenzialità della nostra economia.

Agli obiettivi di sviluppo delle imprese come importanti soggetti di innovazione economica e sociale, si affianca la funzione di regolazione della trasparenza del mercato, che tutela gli interessi di impresa e consumatori garantendo regole moderne, nate dalla cooperazione di tutti i soggetti protagonisti nel mercato stesso.



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Le azioni di regolazione del mercato sono volte a prevenire i conflitti attraverso la divulgazione tra gli operatori della conoscenza delle norme, la trasparenza dei prezzi e la diffusione di relazioni commerciali corrette, ovvero a risolvere in modo rapido, condiviso ed efficace le controversie commerciali; le imprese possono così più utilmente utilizzare le loro energie per migliorare la competitività e le performance aziendali, viceversa il consumatore trova, anche attraverso la dimensione collettiva dei diritti, una risposta ad istanze che altrimenti sarebbero inascoltate.

In tale ambito si inserisce l'importanza del ricorso alla giustizia alternativa, che da quanto evidenziato

nel sesto rapporto annuale realizzato da Isdaci insieme a Unioncamere, Camera di commercio di Milano e Camera arbitrale di Milano, tra il 2011 e il 2012 ha fatto registrare un incremento del 72%. In un anno le domande di giustizia alternativa sono passate infatti da 141 mila a oltre 243 mila grazie all'introduzione della mediazione obbligatoria. Oltre alle quasi 155.000 domande di mediazione, sono state depositate 70.000 domande di conciliazione presso i Corecom (in materia di telecomunicazioni), 17.626 domande di negoziazione paritetica (tra imprese e consumatori), 735 domande di arbitrato amministrato (gestite soprattutto dalle Camere di commercio) e 41 riassegnazioni di nomi a dominio.

Per quanto detto, la Holding camerale, attraverso JurimpreSA, Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività, intende svolgere, anche nel 2014, un ruolo attivo nell'educazione della domanda e nell'orientamento del comportamento dei consumatori e degli imprenditori in un mercato consapevole che si contraddistingua per chiarezza e trasparenza delle regole che lo governano: un mercato sano, all'interno del quale risulta anche economicamente conveniente operare.

Gli obiettivi strategici che JurimpreSA si propone per il prossimo anno si sviluppano lungo un percorso improntato alla creazione di un "mercato" efficace ed efficiente, nel quale l'Azienda Speciale costituisce il punto di riferimento per tutte le imprese che operano sul territorio, attraverso l'implementazione di strumenti di sostegno alla trasparenza del mercato ed alla gestione alternativa dei conflitti commerciali, onde poter migliorare la competitività e le performance di tutti gli attori coinvolti. JurimpreSA intende accompagnare le imprese nei loro percorsi di sviluppo, in stretta collaborazione con il mondo associativo, principale interprete dei bisogni delle stesse, e con gli altri enti pubblici e privati del territorio.

Al contempo, l'Azienda Speciale si propone l'obiettivo di rispondere alle istanze delle imprese offrendo una pluralità di servizi, sempre più integrati, personalizzati e di qualità, mediante un impiego efficiente delle risorse economiche anche finalizzate a percorsi di apprendimento e crescita del personale.

Le priorità di azione si sviluppano attraverso un sistema integrato di *policy* finalizzato alla trasparenza ed alla tutela del mercato, da un lato, ed alla creazione di un sistema di gestione alternativo dei conflitti, dall'altro. L'attività informativa e promozionale che si intende attuare prevede anche il coinvolgimento degli ordini professionali e delle associazioni delle imprese e dei consumatori, al fine di creare un sistema di raccordo tra gli operatori economici stabile ed efficiente e che sia funzionale alle diverse esigenze. La dimensione dialettica e di scambio che si intende favorire consente di sviluppare le potenzialità presenti



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

sul territorio e di affermare una nuova logica imprenditoriale idonea a sostenere il confronto competitivo con altri mercati.

Saranno, infatti, oggetto di approfondimento, mediante *focus* specifici, alcuni temi di particolare rilevanza strategica per le imprese e il nostro territorio: il consolidamento della presenza delle imprese del territorio in mercati strategici e le aggregazioni d'impresa, la trasparenza e la tutela del mercato, la giustizia alternativa. Nell'attuale scenario, si ritiene fondamentale e prioritario sostenere i processi di espansione, anche all'estero delle imprese, mediante interventi volti a potenziare i vari momenti dell'impresa, dalla fase di *start up* al momento di aggregazione in rete, favorendo la creazione di servizi personalizzati finalizzati a garantire flussi informativi trasparenti ed una maggiore semplificazione dei rapporti con la P.A.

Le azioni previste nell'ambito di tali *focus* prevedranno un approccio congiunto della Holding camerale e dell'Azienda Speciale che sarà propedeutico a consolidare un metodo di lavoro, che, durante l'anno, si svilupperà in modo sempre più integrato.

La programmazione prevista per il 2014 si articolerà sulla base di alcune Linee Diretrici che rappresenteranno gli Asset strategici dell'attività dell'Azienda Speciale a supporto delle imprese:


- Mediazione e Conciliazione;
- Arbitrato;
- Tender Internazionali;
- Business Center.

La regolazione del mercato ed il rafforzamento della tutela dello stesso si realizza soprattutto mediante azioni mirate che si sviluppino sia in un'ottica preventiva sia in un'ottica di risoluzione agevole dei potenziali conflitti che interessano il mondo imprenditoriale. Tale ultimo obiettivo, costituisce, infatti, un corollario imprescindibile di ogni azione volta ad affermare la semplificazione e la trasparenza del mercato che si proietta verso una dimensione che si pone in linea con le altre realtà imprenditoriali, nazionali ed internazionali, rendendo il contesto produttivo locale più appetibile ed allettante per potenziali investitori stranieri. Un impegno più marcato sarà profuso da Jurimpresa, nella risoluzione delle controversie civili e commerciali tra imprese, mediante il potenziamento degli strumenti già attivati presso l'Ente Camerale.

Sin dai primi anni '90, in Italia, se si esclude l'arbitrato, non esistevano alternative che offrissero una soluzione complementare al giudizio ordinario.

Per le sue caratteristiche di elasticità, confidenzialità ed informalità, e per la peculiare prerogativa di poter esitare nella redazione di un accordo il cui verbale ha efficacia esecutiva, la mediazione si pone, infatti, come il più innovativo ed efficiente metodo di risoluzione delle controversie, di natura extraprocessuale, adottato nel nostro paese.

Ed invero il tentativo di conciliazione, introdotto dal legislatore del 1990 all'art. 183 del codice di procedura civile (attuale art.185 comma 1), può abbreviare i tempi di risoluzione della controversia ma di certo non offre alle parti una reale alternativa che possa garantire totale indipendenza ed autonomia quali criteri base di composizione della controversia, essendo esse soggette ad una "supervisione" da parte del giudice, dal momento che questi ha



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

facoltà di indagare a fondo sui fatti costitutivi della controversia attraverso l'interrogatorio libero.

Stesso discorso sulla mancanza di un tale *modus operandi* che trovi nella elasticità la sua principale caratteristica di attuazione, va fatto per la transazione, come disciplinata dagli artt. 1965 e ss. c.c., la quale prevede il riconoscimento di reciproche concessioni, a differenza del metodo preso in esame in questa trattazione, che può contemplare nel novero degli esiti possibili anche la rinuncia unilaterale alle pretese vantate.

Solitamente la premessa che consente di addivenire alla volontà di giungere ad un compromesso è costituita dal timore di veder svanire la ragione economica sottostante alla lite a causa dei tempi e dei costi del processo. È consequenziale dunque che in l'ambito commerciale si sia sentita più impellente l'esigenza di una promozione del metodo ed una sua migliore delineazione.

Sembra opportuno dunque considerare di fatto l'ambiente camerale quale "officina" di sperimentazione del nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie, luogo d'elezione ove ha trovato al fine attuazione in ambito nazionale quel principio che invece oltremare veniva già considerato da lungo tempo quale democratica attuazione di un principio di libera scelta ed autodeterminazione.

Tale scelta del legislatore è inoltre dovuta al fatto che le camere, data anche la composizione paritetica di dette istituzioni formata da rappresentanti delle imprese e delle associazioni consumieristiche, offrono adeguate garanzie di terzietà, serietà ed efficacia nella gestione dei procedimenti stragiudiziali.

Prima di entrare nel merito dell'oggetto di tale rassegna, occorre fare una breve premessa sulla produzione normativa nazionale in materia di conciliazione.


Il conciliatore, generalmente un professionista esperto nella materia del contendere oltre che in tecniche di conciliazione, guida le parti nella negoziazione, le aiuta a riprendere la comunicazione interrotta e ad affrontare e gestire il conflitto in maniera costruttiva nella più completa riservatezza.

Le parti partecipano alla procedura personalmente: il buon esito della conciliazione dipende in gran parte dal rapporto di fiducia che si crea tra le parti ed il conciliatore il quale deve essere neutrale, imparziale ed indipendente rispetto alle parti ed ai loro interessi. Prerogative queste che maggiormente sono state garantite dalle Camere di Commercio nell'adozione dei Regolamenti da loro preposti.

Sul piano più squisitamente locale l'implementazione di strumenti di sostegno alla trasparenza del mercato ed alla gestione alternativa dei conflitti civili e commerciali è stata negli anni perseguita dalla Camera di Commercio di Salerno attraverso una *policy*, concretizzatasi negli anni, dapprima, con la costituzione del "Servizio di Conciliazione", istituito con delibera di Giunta n. 223 del 20/10/1998 e successivamente con l'istituzione dell'Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività JurimpreSA, di cui delibera di Giunta n. 24 del 20 maggio 2011.

Nello specifico, il Servizio di Conciliazione nasce con l'obiettivo strategico diretto a valorizzare le funzioni camerali in materia di conciliazione e di arbitrato. Divenuto operativo nel 2003, pone come *focus* principale della propria azione la gestione delle procedure conciliative in materia di telecomunicazioni.

Successivamente, ottemperando a quanto stabilito dal legislatore con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e





# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

commerciali, diviene Organismo di mediazione iscritto al n. 708 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, così da aggiungere al servizio di conciliazione in materia di telecomunicazioni, anche tutte quelle controversie aventi ad oggetto materie per le quali il ricorso allo strumento conciliativo costituisce *conditio sine qua non* per l'esperimento dell'azione giudiziaria di cui l'art. 5, d.lgs. n. 28/2010.

I risultati ottenuti dall'area camerale e il nuovo assetto normativo, che ha segnato il passaggio dello strumento conciliativo da meramente facoltativo ad obbligatorio, rilevò dunque l'opportunità di procedere con l'istituzione di una Azienda Speciale con funzioni legate all'esercizio delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie, di trasparenza e tutela del mercato. In tale direzione, Jurimpresa, Organismo iscritto al n. 996 del Registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia, registra da luglio 2013, data in cui diviene operativa, ad oggi, circa 70 istanze di mediazione, di cui 17 sedute svolte (11 con esito positivo e 6 con esito negativo) e 31 comunicazioni di esito negativo su richiesta della parte istante.


La conciliazione è amministrata quando le parti accettano la proposta di una determinata istituzione che offre al pubblico un'organizzazione e un regolamento per lo svolgimento della procedura conciliativa, e per questa via si distingue dalla c.d. conciliazione ad hoc in cui - similmente a quanto avviene nel c.d. arbitrato ad hoc - la procedura è sorretta da una struttura elementare creata volta per volta.

Il servizio di conciliazione è prestato dall'Azienda Speciale Jurimpresa sulla base di un rapporto giuridico che può definirsi contratto di amministrazione di conciliazione la cui conclusione è promossa dalla stessa azienda attraverso la pubblicità del regolamento sul servizio che, contenendo tutti gli elementi per la conclusione del contratto, vale come offerta al pubblico. Pertanto, il rapporto tra le parti ed istituzione si perfeziona nel momento in cui l'istituzione viene a conoscenza che la proposta è stata accettata da entrambe le parti (art. 1326 c.c.), cioè dopo che la parte chiamata in conciliazione ha depositato l'atto di accettazione della procedura. Il contratto di amministrazione presenta elementi dell'appalto di servizi (art. 1655 c.c.) e dell'opera intellettuale (art. 2230 c.c.): l'istituzione segue una serie di servizi inerenti al procedimento di conciliazione (deposito di documenti, comunicazioni alle parti e al conciliatore, predisposizione di locali idonei per l'incontro di conciliazione ecc.) e presta un'opera intellettuale nel tentare la conciliazione tra le parti avvalendosi di un ausiliario, il conciliatore (cfr. l'art. 2232 c.c.), con il quale l'istituzione conclude a sua volta un contratto di prestazione d'opera intellettuale che, nell'assumere l'incarico si impegna altresì al rispetto di un codice di condotta ispirato ai principi di imparzialità, indipendenza, terzietà e riservatezza.

Nell'ipotesi - piuttosto remota nella conciliazione amministrata - in cui siano le parti ad individuare e nominare esse stesse il conciliatore, al rapporto tra le parti ed istituzione viene ad affiancarsi quello tra parti e conciliatore.

Le principali tappe che hanno segnato il processo evolutivo della materia in questione, sono state segnate da altrettante norme che ne hanno tracciato il percorso di affermazione nel nostro ordinamento:

- la legge 580/93 e d.lgs. n. 206 del 2005 in materia di controversie tra imprese e consumatori;
- la legge 481/95 relativa alle controversie in materia di fornitura di servizi di energia e gas;



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

- la legge 249/97 e delibera 173/07/2007 relativa alle controversie in materia di telecomunicazioni;
- la legge 192/98 relativa alle controversie in materia di subfornitura;
- la legge 135/2001 relativa alle controversie in materia di turismo;
- il d.lgs. 5/2003 relativo alle controversie in materia societaria;
- la legge n. 129/2004 relativa alle controversie in materia di franchising;
- la legge 55/2006 relativa alle controversie in materia di patto di famiglia;
- la legge 84/2006 relativa alle controversie in materia di tinto lavanderia;
- D. Lgs. 15 febbraio 2010, n.23
- D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28
- D. M. 18 ottobre 2010, n. 180
- Legge 26 febbraio 2011, n. 10
- D.M. 6 luglio 2011, n. 145.

Il D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23 ha novellato la legge 29 dicembre 1993, n. 580 di riordino delle Camere di commercio. Tra le innovazioni più significative di tale riforma vi è l'aver elevato le attività inerenti la regolazione del mercato e segnatamente, quelle riguardanti la "costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti" (lett. g), al rango di funzioni camerali esplicitamente assegnate per legge alle Camere di commercio. Inoltre, il testo di legge riporta che "le Camere di commercio, nei cui registri delle imprese siano iscritte o annotate meno di 40.000 imprese, esercitano le funzioni di cui alle lett. g), h), i), e l) obbligatoriamente in forma associata".

Con l'emanazione del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di attuazione della delega contemplata all'art.60 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali", il termine mediazione è entrato a pieno titolo, nel nostro sistema, a designare, per quel che si legge all'art. 1 del decreto, "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa".

Il decreto legislativo ha inteso introdurre una disciplina organica della mediazione nelle controversie civili e commerciali, aventi ad oggetto diritti disponibili, come imponeva al legislatore delegato la legge di riforma del processo civile del giugno scorso, che a propria volta rinviava alla normativa comunitaria, valorizzando quella peculiare forma di risoluzione delle litiche consiste nel raggiungimento di un accordo.

Una valorizzazione che, nei settori in cui non è prevista l'obbligatorietà del tentativo, è realizzata, come suggerisce la direttiva comunitaria, incoraggiando le parti, e i loro consulenti, a considerare la possibilità che, anziché introdurre subito il giudizio, si tenti prima di raggiungere un accordo bonario, avvalendosi dell'ausilio di un mediatore, terzo, imparziale e specializzato nelle tecniche relazionali.

L'"incoraggiamento" si trasforma, con riferimento a determinate materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), nella previsione di un obbligo a tentare la conciliazione, ovviamente lasciando liberi i contendenti di non addivenire alla



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

composizione della lite, ove non ve ne sia lo spazio, e salve le ricadute sul processo successivamente intentato che, secondo quanto dispone l'art. 13, possono discendere dalla formulazione di una proposta, da parte del conciliatore, che le parti non accettino.

Il decreto si preoccupa di delineare compiutamente i rapporti col processo, non solo per quanto discende dalla previsione di una condizione di procedibilità rappresentata dal tentativo obbligatorio (da legge, da contratto o da statuto) ma anche per ciò che attiene alla possibilità di una conciliazione "delegata", immaginata dall'art. 5, comma 2, come possibile anche una volta che la causa sia giunta in grado di appello.

Il D.M. n.180 del 18/10/2010 del Ministero della Giustizia "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28".

Questo elemento era stato considerato qualificante, nei numeri, per uno sviluppo significativo delle procedure anche se con la sua entrata in vigore il 21 marzo u.s., rispetto alle previsioni da molti fatte, il numero di procedure aventi ad oggetto i richiamati settori è stato inferiore alle aspettative.

In pratica il ricorso alla mediazione nelle richiamate materie si è rilevato modestissimo e nella sommatoria delle concause (aumento degli organismi di mediazione presenti sul territorio e mancato forte afflusso di procedure in materia di RC Auto e natanti e condominio) ha prodotto limitate progressioni numeriche.


Se poi, la richiamata pronuncia della Corte di cassazione non verrà "mitigata" con un successivo intervento legislativo, la previsione del numero delle procedure di "mediazione obbligatoria", dovrà necessariamente essere rivista.

A seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013 della Legge n. 98, legge di conversione del "Decreto del Fare", dal 20 settembre 2013 è reintrodotta, l'obbligatorietà del tentativo di mediazione nelle seguenti materie:

- Condominio;
- Diritti reali;
- Divisione;
- Successioni ereditarie;
- Patti di famiglia;
- Locazione;
- Comodato;
- Affitto di aziende;
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- Diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Il legislatore ha lasciato escluse dalla obbligatorietà del tentativo di mediazione, quale condizione di procedibilità per accedere alla giurisdizione ordinaria, soltanto le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti ma ha vi ha incluso anche il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria.

La nuova normativa, varata per sanare il vizio di "eccesso di delega" del D. Lgs. n. 28/2010 sanzionato dalla Corte Costituzionale nel dicembre 2012, rimarrà in vigore per quattro anni,



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

dopodiché al termine di questo periodo il Ministero della Giustizia, esaminati i risultati e le eventuali criticità emerse, deciderà se mantenerla o modificarla.

La principale novità introdotta dalla legge riguarda la previsione di una sessione informativa da realizzarsi alla presenza delle Parti e del mediatore, nei trenta giorni successivi al deposito della domanda, con l'obiettivo di verificare le possibilità di proseguire con il tentativo di conciliazione; finalità di questo incontro preliminare è informare le Parti sulla funzione e sulle modalità di svolgimento della procedura e valutare se esiste una effettiva possibilità di raggiungere tra loro un accordo. Nel caso in cui l'incontro si concluda con un mancato accordo, questo è sufficiente ai fini dell'avverarsi della condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

La previsione della sessione preliminare informativa è già presente nel Regolamento di mediazione approvato dalla Camera di Commercio con deliberazione di Giunta Camerale n.59 del 30 maggio 2013 ed entrato in vigore lo scorso 3 luglio.

Le altre novità riguardano:

§ la durata massima del procedimento non deve essere superiore ai tre mesi;

§ la competenza territoriale per gli organismi di mediazione: la domanda va presentata all'organismo con sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia;

§ la presenza obbligatoria degli Avvocati di parte, in tutti i tipi di procedimenti, in quanto sottoscrivendo anche loro il verbale di accordo lo renderanno immediatamente titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; negli altri casi, su istanza di parte, si procederà presentando l'accordo al Presidente del Tribunale per ottenerne l'omologa e la sua esecutività;

§ la gratuità del servizio per i soggetti non abbienti che nel procedimento giudiziario hanno diritto al patrocinio gratuito e la riduzione dei costi nei casi in cui la mediazione sia prescritta dal giudice;


§ l'applicazione in automatico di una sanzione per la mancata partecipazione al primo incontro di mediazione: la Parte che non abbia partecipato al procedimento - per il quale è prevista l'obbligatorietà della mediazione - senza giustificato motivo, sarà condannata dal Giudice al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

È opportuno iniziare il percorso di analisi di tale copiosa normativa, con la rassegna dei principi e delle attribuzioni disposti dalla legge 580/1993 sul Riordinamento delle Camere di Commercio. Questa norma costituisce infatti il principale riferimento normativo attribuyente esplicite assegnazioni a tali enti.

All'art.2 lettera a), sollecita le camere ad istituire commissioni conciliative "per la Risoluzione delle controversie insorte tra imprese e tra queste ultime e consumatori ed utenti".

Di fatto le Camere di Commercio sono state considerate dal legislatore quale luogo di elezione ideale per la risoluzione delle liti in tale particolare ambito dato che la predetta norma, all'art. 10 comma 6, nel riordinare l'assetto di tali enti, ha previsto che all'interno del Consiglio camerale fossero presenti, accanto ai rappresentanti delle imprese, esponenti delle associazioni dei consumatori e sindacali e che quindi l'insorgenza di problematiche fosse rappresentata in maniera più chiara ed immediata vista la potenziale possibilità di espressione delle parti in gioco in via paritaria.

Occorre però, attraverso un breve excursus, tracciare il percorso evolutivo che ha portato alla promanazione di tale norma.





## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Il legislatore ha infatti scelto le camere come organismo deputato a gestire questa forma di giustizia alternativa anche in virtù delle precedenti esperienze acquisite dalle stesse in materia di conciliazione ed arbitrato.

Il dettato della legge 580/93, però è andata oltre la previsione di collegi arbitrali costituiti ad hoc, caso per caso, ed ha statuito la formazione di commissioni arbitrali e conciliative da istituirsi in via permanente, quindi organi precostituiti ai quali tanto le imprese che i consumatori possano rivolgersi in qualsiasi momento. Ne consegue che rispetto a prima le decisioni arbitrali hanno acquisito più precisi caratteri di cogenza ed inderogabilità in quanto tale sistema ha attribuito ad un organo imparziale funzioni garantiste, dell'adozione di tale sistema hanno quindi beneficiato piccole e medie imprese che spesso subivano arbitri voluti da altri.

La portata innovativa di tale norma consiste quindi non solo nell'aver attribuito una maggior garanzia di giustizia dei procedimenti arbitrali o conciliativi ma anche una loro maggior praticabilità a tutte le parti commerciali, anche le più deboli, per la brevità dei tempi necessari e la convenienza dei costi.

Per quanto concerne la sola conciliazione, già prima della riforma apportata dalla legge 580/93 i regolamenti delle principali camere arbitrali istituite presso le Camere di Commercio prevedevano e disciplinavano in maniera più o meno dettagliata la conciliazione: questa si presentava ora come filtro obbligatorio, e quindi come condizione di ammissibilità al giudizio di arbitrato amministrato; ora come filtro volontario, poiché veniva lasciata alla volontà delle parti la scelta di intraprendere o meno la via arbitrale in caso di fallimento del tentativo di conciliazione.

Numerosi regolamenti arbitrali (fra tutti quello di Milano) incentravano invece la propria attenzione sulla conciliazione infra-arbitrale. Mentre tra le ipotesi di conciliazione pre-arbitrale, assumeva particolare interesse il tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperire prima di accedere alla fase arbitrale, previsto in passato dal Regolamento semplificato di conciliazione ed arbitrato Unioncamere.

A seguito della riforma operata dalla legge quadro del '93, con il sorgere dei primi sportelli di conciliazione, si è profilato un diverso modello conciliativo, quale mezzo facoltativo per definire le controversie senza ricorso al mezzo arbitrale: infatti, in caso di fallimento del tentativo di conciliazione, i regolamenti non prevedevano e non prevedono tutt'ora una successiva fase arbitrale per la risoluzione della controversia.

Il legislatore, con la legge 14 novembre 1995, n. 481, ha disciplinato la Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ma ad oggi il solo settore per il quale è stata istituita un'Autorità è quello dell'energia elettrica ed il gas.

La direttiva n. 2003/54 del 26 giugno 2003 (art. 23) ha poi stabilito a livello europeo i criteri per l'adozione di schemi organizzativi e procedurali per la gestione dei reclami e dei conseguenti provvedimenti sanzionatori: in questo contesto si collocano le attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas che, secondo quanto disposto dal ventiquattresimo comma dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, adotta "i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio [...] nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio".



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Alcune perplessità sono sorte però in merito alla corretta interpretazione di tale norma e conseguente sua applicazione. Il medesimo comma ha infatti disposto che i regolamenti devono prevedere «altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle Commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

Tale disposto risulta quantomeno enigmatico in quanto sembrerebbe prospettare una duplicità di gradi del giudizio che, relativamente al giudizio arbitrale, contrasta con l'art. 827 c.p.c., a norma del quale «il lodo è soggetto soltanto all'impugnazione per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.

Parimenti è poco agevole l'interpretazione della disposizione in merito all'implicita, ma non espressamente formulata, obbligatorietà del tentativo di conciliazione: «

Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile». Resta di fatto l'indubbia possibilità di attribuire alle camere l'espletamento delle rispettive procedure di A.D.R.

Nelle controversie in materia di telecomunicazioni, la legge n. 249/1997, istitutiva della relativa Autorità garante, ha previsto che questa disciplini un tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi dinanzi a se stessa prima dell'eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Nelle controversie tra operatori, il tentativo di conciliazione va espletato davanti all'Autorità (art. 7 e ss., delibera n.148/01/cons), mentre nelle controversie tra operatori ed utenti il tentativo di conciliazione deve proporsi davanti ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi (Corecom) della propria regione (art. 3, delibera n. 182/02/cons). È interessante notare come in quest'ultimo caso, la previsione dell'obbligatorietà del tentativo è sembrata porsi in contrasto con la raccomandazione dell'Unione europea 310/2001, laddove si prevede che il ricorso a procedure di risoluzione delle controversie non deve privare i consumatori del loro diritto di adire immediatamente il giudice ordinario.

In alternativa ai Corecom, gli utenti possono esperire il tentativo di conciliazione dinanzi ad organismi non giurisdizionali di risoluzione delle controversie in materia di consumo che rispettino i principi della raccomandazione 310/2001/CE (art. 12 delibera 182/02/cons) e tra questi, in primis le Camere di Commercio.

L'identità degli organismi altrimenti deputati a gestire le procedure conciliative in via alternativa ai Co.Re.Com. è precisata, anche nell'art. 13 del successivo Regolamento approvato con delibera 173/07/CONS, il quale, al comma 1, attraverso un complicato rinvio all'art. 141, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, fa riferimento alle Camere di Commercio territorialmente competenti.

L'impianto normativo descritto nella legge rivela un'immagine del subfornitore che, pur non assimilabile concettualmente a quella del consumatore, si presta comunque ad assumere il ruolo di parte debole del rapporto e, come efficacemente precisato, «potenzialmente alla mercé della grande committenza privata capace di imporgli, con il proprio peso economico, le regole del contratto». Di qui la necessità di proteggere la posizione di debolezza in cui versa di regola il subfornitore attraverso la predisposizione di adeguata normativa capace di assicurare una efficace tutela non solo dal punto di vista della disciplina di carattere marcatamente sostanziale, ma anche di quella di natura più squisitamente processuale. In

# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

questi termini, l'intervento di eteroregolamentazione del rapporto, affiora con evidenza anche nella disposizione legislativa di carattere processuale (art. 10) destinata ad introdurre e disciplinare gli istituti della conciliazione e dell'arbitrato. Sotto tale profilo, proprio allo scopo di prevenire ed evitare l'insorgenza di una lite giudiziaria - dove palese appare il vantaggio della grande impresa, in grado non solo di affrontare un lungo quanto costoso iter processuale, ma anche di allestire una più agguerrita e qualificata difesa tecnica - il legislatore ha imposto alle parti un tentativo obbligatorio di conciliazione, da esperirsi presso la Camera di Commercio territorialmente competente in ragione della sede dell'impresa del subfornitore. Qualora «entro trenta giorni» non si pervenga ad una conciliazione tra le parti in lite, «su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio del luogo ove ha sede il subfornitore o, in mancanza, alla commissione arbitrale istituita presso la Camera di Commercio scelta dai contraenti».

Il procedimento arbitrale previsto dalla norma infine - da svolgersi dinanzi alle commissioni arbitrali istituite presso le Camere di Commercio e rimesso alla libera scelta delle parti - è disciplinato dagli articoli del codice di rito (artt. 806 e ss. c.p.c.) e deve concludersi, salvo che le parti si accordino per un termine inferiore (art. 10, comma 3), entro il termine massimo di sessanta giorni a decorrere dal primo tentativo di conciliazione.

La legge 29 marzo 2001, n. 135, recante la Riforma della legislazione nazionale del turismo richiama (art. 4, terzo comma) le «commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici», anch'esse istituite presso le Camere di Commercio. Il legislatore con la legge 29 marzo 2001 n. 135 ha voluto accordare particolare attenzione nel normare le procedure che riguardano vertenze aventi ad oggetto il settore turistico.


I vantaggi si possono ottenere da una dettagliata regolamentazione dell'A.D.R. in questo settore sono di grandissima rilevanza.

Le Camere di Commercio, di concerto con le associazioni di categoria si sono adoperate per istituire nell'ambito della loro funzione di regolazione del mercato all'interno del già esistente Sportello di conciliazione, un servizio di conciliazione specializzato nella risoluzione delle controversie inerenti al settore turismo. L'iniziativa rappresenta un valore aggiunto per le imprese turistico-ricettive, perché si configura come un marchio di qualità e di garanzia nei confronti dell'utenza.

Nel settore turistico, i conflitti giungono fino alle aule dei tribunali, tanto nei rapporti tra imprenditori, quanto tra imprenditori e consumatori, in numero decisamente limitato se paragonato al volume d'affari tipico dell'industria di settore.

Negli ultimi tempi, ad ogni modo, si registra un aumento di contenzioso dovuto all'innalzamento del livello di tutela dei fruitori dei servizi turistici. Le cause di tale cambiamento sono infatti, da ricercare nella circostanza che, il legislatore italiano con la legge n. 135 del 29 marzo 2001 ha provveduto a disciplinare in modo dettagliato, il settore turistico, rafforzando sensibilmente la posizione dei turisti-consumatori, i quali hanno preso sempre più coscienza dei propri diritti in ordine a qualità, efficienza e sicurezza del diritto offerto dai fornitori dei servizi turistici.

La legge quadro sul turismo del 2001 opera una radicale svolta rispetto alla precedente legge quadro sul turismo del 1983, la n. 217, che dedicava alcuna considerazione al problema della tutela del turista, né tanto meno si occupava della istituzione di organismi, alternativi al





# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

giudice ordinario, ai quali demandare il contenzioso derivante dai rapporti inerenti il settore turistico.

Con la legge quadro del 2001 il legislatore ha predisposto un sistema alternativo della risoluzione delle controversie diverso dal tradizionale ricorso all'Autorità giudiziaria prevedendo, dunque, lo strumento della conciliazione. La legge 29 marzo 2001, n. 135 ha, altresì, avuto un ruolo di primaria importanza presso le Camere di Commercio nella gestione e risoluzione delle controversie mediante il ricorso alla conciliazione, recante la riforma della legislazione nazionale del turismo. All'interno di questa disciplina è stata prevista mediante l'art. 4 rubricato «Promozione dei diritti del turista», l'istituzione di una Carta dei diritti del turista.

Normalmente, il consumatore-turista era portato a ritenere che non valesse la pena iniziare un procedimento contenzioso per tentare di recuperare un basso valore economico, mentre il costo delle spese processuali da affrontare risultava spropositato rispetto allo scarso rilievo della questione affrontata. Consapevole di tale situazione, il legislatore italiano, nell'emanare la legge quadro sul turismo (legge 29 marzo 2001, n. 135) ha previsto al terzo comma dell'art. 4, la predisposizione di procedure di conciliazione per la composizione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti in materia di fornitura di servizi turistici con il chiaro intento di semplificare le regole del contenzioso e, di conseguenza, di portare in superficie quella parte di conflitti rimasta fino a quel momento sommersa. Attraverso lo strumento della procedura di conciliazione il legislatore ha voluto ottenere anche un significativo effetto deflattivo del contenzioso gravante sulla giustizia ordinaria, dal momento che essa può rappresentare un rimedio efficace per risolvere le lungaggini e l'intasamento della macchina giudiziaria.

Un punto particolarmente importante e qualificante è dato dal contenuto del primo comma dell'art. 4 della Carta contenente diverse tipologie di informazioni sui diritti del turista, sia per quanto riguarda la fruizione dei servizi turistico-ricettivi, nonché sulle procedure di ricorso, anche mediante conciliazione ed arbitrato, nei casi di inadempimento contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica. Sulla base del tenore letterale della norma, molte Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata, ai sensi delle legge 29 dicembre 1993, n. 580, come ricordato in precedenza, hanno costituito commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti proprio in relazione alla fornitura di servizi turistici. Gli utenti inoltre, hanno anche la possibilità di farsi rappresentare, nello svolgimento della procedura, dalle associazioni di consumatori. Ne consegue che, laddove i consumatori abbiano subito un inadempimento in conseguenza del comportamento scorretto dell'impresa turistica con la quale avevano stipulato un contratto per la prestazione di servizi, in caso di conciliazione innanzi alle apposite strutture operanti presso le Camere di Commercio, possono avvalersi delle associazioni dei consumatori per tutelare i loro diritti. Tale possibilità può poi, realizzarsi in vari modi. Innanzitutto, si può richiedere che nel collegio costituito per addivenire alla conciliazione sia presente anche un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori, oppure si può pretendere che tra i soggetti chiamati a scegliere il conciliatore sia presente anche un rappresentante dei consumatori oppure può ancora ammettersi che il turista possa richiedere l'assistenza di un rappresentante delle associazioni di difesa dei consumatori durante la procedura di conciliazione.

La più importante novità in materia di conciliazione societaria è stata regolata dagli artt. 38 e ss. del d.lgs. n. 5/2003 sui procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione

## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

societaria nonché in materia bancaria e creditizia. Il legislatore ha infatti previsto lo svolgimento del tentativo di conciliazione davanti ad organismi istituiti presso enti pubblici o privati che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro tenuto dal ministero della Giustizia. Una posizione privilegiata è riconosciuta agli organismi di conciliazione delle Camere di Commercio che vengono iscritti nel registro su semplice richiesta.

Il tentativo di conciliazione per le controversie societarie può essere gestito da organismi che non abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione nel suddetto registro, così come nulla vieta che possano svolgersi conciliazioni ad hoc in materia societaria: in tutti questi casi avremo però procedure di conciliazione c.d. di diritto comune che, come tali, non potranno godere degli incentivi e degli effetti che la legge riconosce alle conciliazioni di diritto speciale gestite da organismi riconosciuti.

Il d.lgs. n.5/2003 prevede infatti tutta una serie di misure volte ad incentivare il ricorso alla conciliazione societaria amministrata (tra i quali l'esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti del procedimento dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, nonché l'esenzione dall'imposta di registro del verbale di conciliazione entro il valore di 25.000 euro) riconoscendo altresì gli effetti della domanda giudiziale alla comunicazione della istanza di conciliazione, portata a conoscenza della controparte con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuta ricezione; la rilevanza processuale della clausola di conciliazione inserita nel contratto o nello statuto della società; nonché l'efficacia di titolo esecutivo per l'espropriazione forzata e per l'esecuzione in forma specifica, al verbale di conciliazione omologato dal Presidente del Tribunale, e l'idoneità dello stesso per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

La legge 6 maggio 2004, n. 129 ha esteso l'applicazione della conciliazione stragiudiziale anche alle controversie nascenti dai contratti di affiliazione commerciale (franchising).


All'uopo, l'art. 7 della legge prevede espressamente che «per le controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di adire l'Autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo di conciliazione presso la Camera di

Commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato. Al procedimento di conciliazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 38, 39 e 40 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

La disciplina del patto di famiglia introdotta nel codice con la legge 55/2006, impone, attraverso l'art. 768-octies, sia alle parti che hanno stipulato il contratto, sia agli altri soggetti (legittimari) che non abbiano partecipato al patto, di devolvere preliminarmente le controversie di cui al capo V-bis agli Organismi di conciliazione previsti dall'art. 38 del d.lgs. n. 5/2003 e dunque alle Camere di Commercio.

Il legislatore dunque nel disciplinare in maniera specifica le vicende relative al passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, considerato l'alto tasso di litigiosità tra eredi generato da siffatti accordi ereditari, con l'obiettivo di preservare il valore produttivo dell'impresa familiare, ha previsto un tentativo di conciliazione obbligatorio.

La scelta per la speciale conciliazione amministrata delle società peraltro resta giustificata dal fatto che il patto di famiglia presuppone la necessaria qualità di imprenditore del capo dell'azienda familiare e può avere ad oggetto partecipazioni sociali che rappresentino il pacchetto di riferimento di controllo dell'azienda familiare.



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

8.4.10 Camere di Commercio e mediazione in materia di condominio. Le recentissime norme sulla cd. mediazione civile obbligatoria hanno inserito d'imperio l'obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione, prodromico alla causa civile. In particolare, il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (in G.U. del 5 marzo 2010, n. 53 - attuativo della riforma del processo civile di cui alla legge n. 69/2009), ha prescritto al suo art. 5 l'obbligatorio esperimento di un preventivo «procedimento di mediazione» per chi «intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio...», prevedendo, al contempo, che «l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale». È opportuno sottolineare come le predette esigenze di conciliazione della conflittualità condominiale, nonché le possibilità offerte dall'istituto in tal senso, siano state già avvertite dalle Camere di Commercio che, com'è noto, costituiscono l'organismo istituzionalmente deputato alla promozione della conciliazione ed alla predisposizione dei relativi strumenti operativi/attuativi. Non è un caso, infatti, che, sul territorio nazionale, più d'una Camera abbia organizzato servizi di consulenza in ambito condominiale i quali costituiscono il miglior mezzo possibile a favore dell'utilizzazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie-

Si stabilisce anzitutto l'ambito di applicazione: Le Camere di Commercio italiane hanno una competenza istituzionale per i servizi di conciliazione in ambito economico, ma non ci sono preclusioni alla loro possibilità di intervenire anche in controversie tra privati.

Il Regolamento prevede che la qualificazione della natura della controversia spetta alla parte che ha depositato la domanda, anche se nel corso del procedimento le parti hanno la possibilità di concordare una diversa qualificazione.

È disciplinata la modalità di avvio del servizio di conciliazione, la presentazione della domanda e della risposta, la nomina del conciliatore, la fissazione della data dell'incontro, la conciliazione multiparte ed i termini entro cui gli adempimenti relativi alle procedure devono svolgersi.


È altresì contemplata una parte ove vengono descritte le modalità attraverso cui le parti possono giungere alla conciliazione:

- per previsione contenuta in clausola contrattuale;
- per decisione congiunta a controversia insorta;
- su proposta effettuata da una delle parti e accettazione dell'altra;
- come adempimento all'obbligo stabilito dall'ordinamento giuridico come condizione di procedibilità della domanda.

La conciliazione inizia quando una delle parti si rivolge al Centro il quale è deputato a contattare l'altra perché l'incontro abbia luogo. Da qui l'importanza dell'adeguata formazione degli operatori amministrativi che dovrebbero ricevere la stessa formazione di base dei conciliatori per poter utilizzare un approccio imparziale ed un linguaggio neutrale con le parti.

Si stabilisce inoltre che la segreteria debba informare la controparte, nel più breve tempo possibile, dell'avvenuto deposito della domanda con mezzi idonei a dimostrarne la ricezione e con l'invito a rispondere entro il termine di 15 gg. dal ricevimento della comunicazione. Tali termini sono però intesi quali ordinatori in mancanza di scadenze espressamente previste.

Il tentativo di conciliazione è stato di recente stabilito dal d.lgs. 28/2010 come obbligatorio per le materie di cui all'art. 5. Questo tentativo è condizione sine qua non per la procedibilità dell'eventuale successiva domanda giudiziale.



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Quando si parla di obbligatorietà della conciliazione, si allude all'obbligo di presentarsi alla sessione conciliativa. Tanto la permanenza delle parti nella procedura, come la decisione sul raggiungimento di un accordo rappresentano una scelta riservata alle stesse.

Il tentativo dovrà considerarsi espletato con la sola presentazione delle parti e la manifestazione, di una o di entrambe di non volere proseguire la conciliazione.

Attualmente in Italia il sistema più utilizzato per accedere alla conciliazione consiste nella richiesta del servizio formulata da una delle parti. Di conseguenza, una volta ricevuta la domanda, il servizio dovrà stabilire la data della sessione, nominare il conciliatore e trasmettere la proposta del tentativo all'altra parte.

L'operatore che contatterà le parti telefonicamente e che redigerà le lettere dovrà analizzare con accuratezza il miglior modo per trasmettere le informazioni e dovrà spiegare le caratteristiche della conciliazione evitando di entrare nel merito della controversia.

È tutelata altresì la riservatezza del procedimento e di tutte le informazioni rilevate dalle parti, obbligo imposto sia al conciliatore che ai soggetti della controversia e per tutti coloro che abbiano preso parte all'incontro.

Agli utenti del servizio di conciliazione Jurimpresa offre una serie di indicazioni pratiche per illustrare il funzionamento del tentativo di conciliazione, i vantaggi del suo utilizzo e le modalità con cui il procedimento si svolge. Il primo obiettivo è quello di informare sulle modalità attraverso cui si snoda il tentativo di definizione bonaria.

La conciliazione inizia attraverso la domanda del privato o dell'impresa che decide di aderire alla procedura. La parte interessata può depositare una domanda in cui, riassunti i motivi delle proprie lamentele, chiede di tentare una conciliazione. Al momento del deposito la parte dichiara di conoscere le condizioni di offerta del servizio, che già sono state illustrate verbalmente, riportato nel relativo Regolamento.

Da qui parte il procedimento dell'ufficio: nessun onere di notificazione o comunicazione, in quanto è lo Sportello di conciliazione che si incarica di far incontrare i soggetti aventi interessi contrapposti. Il funzionario informa la controparte, attraverso una comunicazione scritta, seguita da un contatto telefonico, dell'avvenuto deposito. Non c'è alcun obbligo di accettare tale invito: anche per questo motivo è necessario che il funzionario illustri lo scopo della richiesta di conciliazione e i possibili risultati positivi che potrebbero derivare da un incontro.


Se la controparte rifiuta, il funzionario invia una comunicazione in tal senso a colui che ha depositato la domanda e questi sarà libero di decidere quali passi compiere, restando intatto il suo diritto a tutelare i propri interessi anche in sede giudiziale.

Lo schema della conciliazione prevede incontri unilaterali e incontri bilaterali: il conciliatore con ciascuna parte separatamente ed il conciliatore con entrambe le parti.

Questa tecnica consente di selezionare i modi del contendere ed individuare i punti d'accordo.

Il conciliatore deve chiedere di discutere separatamente con ciascuna parte in modo da evidenziare alcuni punti poco chiari, egli cercherà di evitare che si crei un'atmosfera conflittuale, eviterà di evidenziare gli elementi che separano le parti mettendo in risalto quanto le unisce.

L'incontro tra le parti ed il conciliatore può durare anche diverse ore, ove opportuno è possibile fissare una nuova riunione di comune accordo.





## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Le parti hanno facoltà di discutere ogni elemento ritenuto utile a mettere chiarezza nella discussione.

Terminato l'incontro, qualora si sia raggiunto un accordo, le parti sottoscrivono un verbale di conciliazione con il quale definiscono la controversia anche nella prospettiva di eventuali rapporti futuri. Secondo la recente disciplina dettata dal d.lgs. 28/2010, al verbale deve essere allegato il testo dell'accordo a pena di nullità radicale dello stesso. Tale accordo, il cui contenuto non sia contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, una volta omologato dal tribunale, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Nel caso in cui l'accordo non sia stato raggiunto viene redatto un verbale in cui le parti sottoscrivono di essersi incontrate e di avere cercato, senza successo, di trovare una soluzione.

Anche tale esito negativo può sortire effetti sulla al processo di regolazione di futuri rapporti tra le parti. Poiché dotato di efficacia esterna al processo di mediazione, il verbale di mancato accordo può incidere sulla regolamentazione delle spese di lite del processo celebrato dinnanzi all'Autorità giudiziaria. La legge n. 69/2009, modificativa dell'art. 91 c.p.c., ha infatti stabilito che ove la parte che abbia rifiutato l'accordo senza giustificazione, vinca il susseguente giudizio con sentenza che nel suo contenuto coincida con la proposta precedentemente formulata dal conciliatore, questa debba rifondere le spese riferibili al periodo successivo alla formulazione del mancato accordo.

L'applicazione degli strumenti alternativi di giustizia è entrata nel novero dei temi di legge. Per collegarsi agli obiettivi delineati nella direttiva comunitaria di disciplina del commercio elettronico, la 31/2000/CE, il legislatore ha fatto esplicito riferimento alla gestione informatizzata delle tecniche risolutive dei conflitti.

L'art. 19 del d.lgs. 70/2003, che ha recepito in Italia la menzionata direttiva, è rubricato "Composizione delle controversie", il legislatore, riconoscendo l'evoluzione delle relazioni giuridicamente rilevanti, ha previsto l'utilizzo di strumenti risolutivi proporzionati alle caratteristiche del rapporto esistente tra le parti. Si sono così legittimate forme alternative di composizione delle controversie, se ne è riconosciuta l'adeguatezza soprattutto nei riguardi della tutela delle relazioni che sorgono in un ambiente virtuale.


La conciliazione tradizionale è indubbiamente lo strumento risolutivo. Tale strumento si caratterizza per essere fondato sul negoziato diretto fra i litiganti, a carattere collaborativo, facilitato da un terzo neutrale, il conciliatore, che interviene per agevolare la comunicazione tra le parti.

Quanto detto vale anche nell'ipotesi in cui la procedura si svolga in un contesto virtuale.

Nella conciliazione online l'incontro tra le parti ed il conciliatore non ha luogo in un ambiente fisico: contendenti e terzo neutrale dialogano attraverso strumenti offerti dalla tecnologia quali chatroom ed e-mail. Le parti ed il terzo accedono ad un'area virtuale riservata in cui comunicano scambiandosi reciprocamente punti di vista sulla questione controversa;

il conciliatore potrà sentirli tanto in sessioni comuni che private per espletare il tentativo di conciliazione.

Il primo esperimento di ODR (Online Dispute Resolution) italiana, il progetto di conciliazione Risolvi Online, è stato quello della Camera arbitrale di Milano ed è attivo dalla fine del 2001. Tale modello operativo viene utilizzato, con caratteristiche simili dalle diverse Camere di Commercio italiane.





## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Tale progetto è finalizzato allo studio e allo sviluppo delle modalità di risoluzione delle controversie commerciali. Nella progettazione di Risolvi Online si è attinto dall'esperienza maturata del Servizio di conciliazione della Camera Arbitrale che offre conciliazione facoltativa tradizionale, cercando di trasporre in chat un incontro di conciliazione.

Il metodo di accesso alla procedura è analogo a quello usato per gli incontri che si svolgono in via tradizionale, il tutto però viene svolto attraverso la compilazione di appositi form elettronici.

Se la richiesta va a buon fine, una volta stabilita la data e l'ora, l'incontro si svolge tramite l'accesso ad una chatroomove la discussione potrà svolgersi attraverso la partecipazione contemporanea di tutti i soggetti collegati alla chat, oppure attraverso sessioni separate, per ovvie questioni di riservatezza che sono state già accennate.

Lo svolgimento dell'incontro virtuale non si discosta da quello tradizionale se non per il fatto di poter prevedere lo svolgimento tramite scambio di email, con ovvio pregiudizio alla speditezza della procedura.

Un indubbio vantaggio consiste nel fatto che le parti, utilizzando le loro chiavi di accesso, possono accedere alla pagina del verbale, per poterlo stampare, sottoscrivere ed infine inviarlo tramite posta o fax all'ente perchè ne controlli la validità.


Il ruolo del conciliatore resta dunque immutato, così come il metodo di comunicazione adottato, che deve essere volto alla moderazione dell'incontro, alla trasmissione di un'immagine autorevole e degna di fiducia, attraverso l'utilizzo di messaggi brevi e chiari, frequenti riepiloghi al fine di facilitare la comprensione ed un possibile esito positivo del procedura.

Il metodo informatico si rivela essenziale nelle ipotesi in cui le parti, lontane geograficamente, dovrebbero sostenere dei costi ulteriori rispetto a quelli richiesti da una conciliazione tradizionale.

Inoltre l'utenza ha dimostrato di preferire alla comunicazione in tempo reale, la comunicazione tramite e-mail, che tuttavia ha dilatato i tempi di risoluzione.

Le procedure di A.D.R. in generale e la media-conciliazione in particolare sono strumenti giuridici a disposizione delle Piccole e Medie Imprese per risolvere problematiche che, a secondo della loro intensità, rischiano altrimenti di minare il proprio sistema economico ed organizzativo. La rapidità dello sviluppo economico globale e la capacità delle PMI di adattarsi al cambiamento hanno contribuito a trovare risposte da parte del legislatore in materia di controversie commerciali, nel tentativo di allineare il sistema giudiziario alle democrazie occidentali più avanzate. La crescita del sistema competitivo italiano dipenderà anche dalla capacità di armonizzare esigenze di sviluppo e strumenti legislativi al servizio del cittadino e delle imprese. La cultura delle PMI, crescendo nella formazione dei passaggi generazionali e nell'ammodernamento dei propri sistemi organizzativi, acquisisce orientamenti strategici sempre più centrati alla soluzione dei problemi a medio-lungo termine ed in questo senso la "scoperta" di nuovi strumenti come la media-conciliazione offrirà soluzioni in cui l'attitudine problem solving delle PMI non potrà che portare benefici.

Tuttavia, l'informazione e la corretta conoscenza da parte delle PMI dei contenuti della nuova legge sulla media-conciliazione restano ancora lacunosi ed insufficienti. Troppe sono ancora le realtà imprenditoriali all'oscuro delle possibilità offerte dalla media-conciliazione, dal suo effettivo funzionamento giuridico e molto potranno fare in questo senso le associazioni di categoria in collaborazione con le associazioni e gli ordini di professionisti che



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

operano nel sistema delle procedure A.D.R.. In tutti gli schieramenti politici è diffusa la consapevolezza che il fardello delle cause civili rappresenta una vera e propria ipoteca sulla competitività del Paese, causa della difficoltà ad investire nel nostro paese e della tutela stessa del credito.

Certo è che gli attori in gioco sono ancora vari e variegati, le questioni giuridiche e strutturali dell'istituto che sono sul tappeto vanno affrontate con tempismo, ma c'è una logica di pragmatico buonsenso da rispettare, contraddistinta dalla capacità difare impresa e sviluppo economico nel nostro Paese.

ggi una PMI che intenda risolvere una contenzioso in via stragiudiziale può disporre dei seguenti istituti: negoziazione, arbitrato, mediazione.

La cultura imprenditoriale è fondata su problem solving decision makinged in questo senso il mondo dell'impresa in generale è sempre pronto a recepire modelli alternativi di risoluzione delle controversie allorché questi si dimostrino efficienti rispetto a quelli tradizionali.


Il trend di crescita delle procedure di A.D.R. (Alternative Dispute Resolution) presso leCamere di Commercio dimostrano sia l'immediata ricettività del sistema delle PMI, sia la necessità di ricercare soluzioni efficaci (risultati a bassi costi) ed efficienti (tempi rapidi).

Le tre procedure stragiudiziali primarie, negoziazione - arbitrato - mediazione, si distinguono principalmente su due criteri:

- a) la presenza o meno di un terzo neutrale;
- b) il conferimento o meno del potere allo stesso di emanare una decisione per le parti in lite al fine di risolvere la controversia commerciale.

La nuova media-conciliazione del d.lgs. 28 riguarda anch'essa l'ambito negoziale, ma, mentre la negoziazione che porta alla transazione si svolge in uno scontro diretto tra i litiganti e mentre l'arbitrato prevede la pronuncia del lodo, che è vincolante e determina un soccombente ed un vincitore rispetto alla controversia, con la presenza di un terzo neutrale si offre la possibilità di una negoziazione assistita con caratteristiche anche valutative (d.lgs. 28/2010 art.11, comma 4).

Prima però di addentrarci nella descrizione di caratteristiche e vantaggi di questa procedura, facciamo un po'di chiarezza terminologica anche in riferimento al termine Media-conciliazione che talora si preferisce per praticità comprensiva della comunicazione. Nei d.m. 222-223/2004 che, ancora vigenti, regolano la legge, si parla di conciliazione, mentre nella legge n. 28 si afferma il termine di mediazione e di mediatore (art.1 comma a, b). Se da un lato la dottrina può giustamente criticare l'utilizzo del termine mediatore perché uguale ad altre definizioni professionali regolate dal Codice Civile all'art. 1754 (mediatore creditizio, mediatore d'affari), la novità rilevante contenuta nella nuova legge è la distinzione tra mediazione, definito come il tentativo, e la conciliazione, definita come "la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione" (art.1, comma c). A questa distinzione che riteniamo faccia chiarezza sulla dinamica della procedura, non corrisponde una descrizione soddisfacente fintanto che non saranno emanati i nuovi regolamenti che sostituiranno i d.m. 222-223/2004. Ergo, al fine pratico, si ritiene di utilizzare in questa sede il termine media-conciliazione per comprendere con esso l'intero percorso che inizia per la risoluzione della controversia indicandone la soluzione (mediazione) e l'auspicato risultato finale (conciliazione).



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

L'approccio dell'azienda ai problemi è sistemico e soprattutto per una PMI quasi ogni problema genera a cascata una serie di conseguenze che vanno dalla produzione ai sistemi organizzativi. La dinamica della lite nel business è quindi la stessa ed anch'essa genera un percorso: problema - soluzione - risultati.

Ritornando quindi ai bisogni del protagonista della nostra analisi e quindi alla PMI, la media-conciliazione del d.lgs. 28/2010 si presenta come un nuovo strumento problem solving per la risoluzione ancora più rapida (comma 1, art.6: durata non superiore a 4 mesi) e ancora più trasparente nei costi (comma 3, art. 16 - comma 4, art. 8) delle controversie commerciali. Ed è questo il crocevia dove si possono incontrare con successo la domanda di semplificazione e di efficienza delle PMI in materia legale e la risposta del legislatore. Per cultura, per metodo e per esigenza competitiva l'azienda è abituata a pensare per obiettivi, a misurare risultati e soprattutto a rispondere con soluzioni per liberare risorse utili alla redditività.

Certamente la mediazione civile e commerciale è un tentativo, seppur reso obbligatorio dalla nuova legge per diverse materie, al fine di evitare l'apertura di un conflitto di più vaste proporzioni, ma si presenta in primo luogo come la volontà di accesso al confronto diretto. Diretto, ma non contrapposto come nella trattativa negoziale che porta alla transazione.

Le parti qui possono misurarsi rimettendo in gioco la partita, ma soprattutto possono decidere. Decidere non solo sulla scelta di non conciliare e passare quindi in giudizio, assumendosi liberamente responsabilità delle conseguenze, ma soprattutto decidere se ricercare ed intraprendere nuove strade nella relazione con la controparte. La volontà è una scelta strategica di avviare e partecipare al procedimento di mediazione, e quindi la premessa per il raggiungimento degli obiettivi. Nel nostro ordinamento il recente d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che introduce e disciplina l'istituto della mediazione civile, nel processo civile, potrebbe costituire un valida occasione per incominciare ad essere parti attive del profondo mutamento del modo di pensare l'accesso alla giustizia nel nostro Paese di cui non è più possibile procrastinare l'avvio.

L'istituto della mediazione, dunque, è finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo. Esso, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali della riforma del nostro processo civile. Va detto che è definita mediazione civile l'attività, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti: nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (c.d. mediazione compositiva) ma anche nella formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia (c.d. mediazione propositiva). Essa costituisce quindi lo strumento che conduce alla conciliazione. Deputati alla conciliazione saranno degli organismi, enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione senza l'Autorità per imporre una soluzione, iscritti in un registro istituito con decreto del ministro della Giustizia. Potrà accedere alla mediazione chiunque, purché si pongano questioni inerenti diritti disponibili. Non sono previste formalità particolari ed è possibile utilizzare anche modalità telematiche. È necessario presentare un'istanza presso l'organismo scelto dalle parti, indicando, l'organismo; le parti; l'oggetto; le ragioni della pretesa. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Il termine temporale di presentazione della domanda si individua dalla data della ricezione della comunicazione. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassato diritto di qualsiasi specie e natura. L'avvocato dalla data di entrata

# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

in vigore del decreto citato è obbligato ad informare l'assistito in modo chiaro e per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione. il documento così formato e sottoscritto dal cliente dovrà essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. In mancanza il giudice dovrà informare la parte della facoltà di intraprendere un procedimento di mediazione. Il decreto prevede, tre tipi di mediazione, ovvero facoltativa, obbligatoria e giudiziale.

Negli anni, il Servizio di conciliazione/mediazione ha fatto registrare un incremento delle istanze gestite, con un volume complessivo nel decennio 2013/2012 di oltre 7 istanze di conciliazione.

Notevolmente più contenute sono state le procedure arbitrali che nel medesimo periodo innanzi evidenziate sono risultate circa 30.

Sulla scorta dei dati innanzi evidenziati l'Azienda Speciale Jurimpresa intende perseguire quale priorità strategica la diffusione, lo sviluppo e l'implementazione dei servizi di risoluzione delle controversie attraverso un efficace apparato che assicuri garanzia e qualità. L'obiettivo atteso sarà dunque di garantire un livello di eccellenza grazie al quale conservare ed estendere il proprio raggio d'azione.

Al contempo, l'Azienda si propone di rispondere alle istanze delle imprese offrendo servizi integrati e personalizzati. Nell'attuale scenario, si ritiene fondamentale e prioritario sostenere i processi di espansione delle imprese, mediante interventi volti a potenziare la fase di start up in modo da garantire flussi informativi trasparenti ed una maggiore semplificazione dei rapporti con la P.A.

Dal punto di vista operativo Jurimpresa nel corso delle attività 2014 perseguirà due obiettivi:

- mantenere standard elevati di erogazione dei servizi;
- servizio di assistenza alle imprese.

L'Azienda opererà in un'ottica di efficienza e qualità con l'obiettivo di un continuo processo di miglioramento e crescita.


Jurimpresa si propone, altresì, nel 2014 di promuovere la diffusione della cultura della legalità e della trasparenza, con l'obiettivo di rappresentare un pilastro importante nel quadro della tutela dei diritti, garantendo competenza e serietà di impegno, anche attraverso l'erogazione del servizio arbitrale.

A tal riguardo si evidenzia che l'arbitrato (dal latino *arbitratus*, cioè *giudizio*) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (senza ricorso a un procedimento giudiziario) in materia civile e commerciale mediante l'affidamento di un apposito incarico a un soggetto terzo, detto arbitro, o a più soggetti terzi, che formano il cosiddetto collegio arbitrale.

La principale distinzione, nell'ambito del *genus* "arbitrato", deve essere fatta tra arbitrato rituale ed arbitrato irrituale.

L'arbitrato rituale conduce a una decisione, il *lodo rituale*, che ha efficacia di sentenza e può essere omologato divenendo titolo esecutivo.

L'arbitrato irrituale ha efficacia negoziale e non potrà divenire direttamente titolo esecutivo, ma potrà essere utilizzato per richiedere un decreto ingiuntivo o come prova documentale nel corso di un giudizio.





# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

A livello internazionale, da sempre, l'arbitrato è stato utilizzato come mezzo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione di un giudice togato.

Ad esempio, si pensi all'impiego dell'arbitrato nella risoluzione dell'enorme contenzioso tra Stati Uniti ed Iran; o ancora la costituzione di un tribunale arbitrale al fine di risolvere la disputa territoriale di Taba, insorta tra Egitto e Israele.

Il *favor* nei confronti dell'arbitrato deriva dalla sua accettazione come espressione di lealtà e buona fede, a livello sia nazionale che internazionale, ma anche perché presenta delle caratteristiche particolari che lo pongono come importante strumento per gli operatori economici e come fonte di produzione di norme giuridiche applicabili al commercio internazionale (si pensi al ruolo particolare che svolge nella messa in opera degli usi mercantili).

A livello internazionale non esiste un contratto, avente natura economica o commerciale, che non contenga una clausola compromissoria, per cui appare difficile pretendere che questo istituto non trovi ampio utilizzo in una data realtà sociale.

Tra i vantaggi dell'arbitrato a livello internazionale basti ricordare: la molteplicità delle giurisdizioni potenzialmente competenti; la formazione di un *corpus* di regole e norme, individuate con l'espressione "*Lex Mercatoria*", applicabili al ceto degli operatori economici internazionali; il bisogno di conferire il potere di decidere una data controversia a soggetti dotati di particolare competenza e professionalità nei vari settori del commercio internazionale; l'inesistenza, nelle dispute tra soggetti di diversa nazionalità, di un giudizio ordinario neutrale ed imparziale.

Sempre a livello internazionale, una spinta verso la costituzione di un diritto comune dell'arbitrato si è avuto con:

- 1) La Convenzione di New York del 10 giugno 1958, sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, entrata in vigore, a livello internazionale, nel 1959 e ratificata dall'Italia con Legge n. 62/1968;
- 2) La Convenzione di Ginevra del 21 aprile 1961, entrata in vigore a livello internazionale il 7 gennaio 1964, denominata "Convenzione Europea sull'arbitrato commerciale internazionale", ratificata e resa esecutiva in Italia con la Legge n. 418/1970, entrata in vigore il 1° novembre 1970.

Sia la Convenzione di New York, sia quella di Ginevra, hanno istituito un *corpus* di norme che costituiscono il sistema normativo di riferimento in materia di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze arbitrali straniere.

Come è noto, affidare le proprie controversie ad un Tribunale Civile normalmente comporta per le parti in lite attendere svariati anni prima di avere una decisione definitiva; ciò, nella maggior parte dei casi, significa aver disattesa la propria aspettativa di giustizia o, quanto meno, veder vanificare la possibilità di far valere i propri diritti una volta ottenuta ragione. Invece, se le parti decidono di affidare la propria controversia a un Arbitro o ad un Collegio arbitrale (formato solitamente da tre arbitri), questo potrà decidere in merito alla controversia anche in tempi strettissimi (normalmente fra 60 e 120 giorni).

I vantaggi dell'Arbitrato, rispetto alla Giustizia ordinaria, possono essere sintetizzati nei seguenti punti:

- 1) Il cittadino sceglie e nomina il proprio Giudice;
- 2) Costi più contenuti rispetto ad un Giudizio ordinario;



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

- 3) Riduzione drastica dei tempi della controversia: nell'ordinamento italiano in media una causa civile può durare anche oltre un decennio; nei giudizi arbitrali i tempi procedurali sono inferiori ad un anno;
  - 4) Maggiore flessibilità nelle prove;
  - 5) Particolare specializzazione tecnica dell'Arbitro/Collegio arbitrale rispetto al tema della controversia;
  - 6) Fissazione di calendari di lavoro individuali per ciascuna controversia.
- Per introdurre un procedimento arbitrale è necessario che questa possibilità sia stata prevista in una clausola contenuta nel contratto, che regola il rapporto giuridico tra le parti, o che le stesse abbiano stipulato o stipulino un compromesso arbitrale.

Il giudizio d'arbitrato si apre con l'accettazione degli arbitri del mandato ricevuto, *purché* la stessa sia preceduta da una completa enunciazione del diritto che si vuol far valere. L'atto scritto con cui una parte rende noto all'altra l'arbitro che essa nomina, dunque, oltre a manifestare l'intenzione di promuovere il procedimento arbitrale deve contenere anche la corretta individuazione della *res in judicium deducta*, ponendosi, a seguito di regolare notificazione, come atto introduttivo del procedimento arbitrale.

Analogamente, l'atto con cui la controparte, alla quale era stato rivolto l'invito di effettuare la nomina del proprio arbitro, compie a sua volta la designazione richiesta, dovrà contenere la proposizione di eventuali domande riconvenzionali, ammesse se rientranti nell'ambito del patto compromissorio.


La nomina degli arbitri è disciplinata dalla convenzione d'arbitrato e, di norma, ciascuna parte provvede alla nomina del proprio arbitro, mentre il terzo arbitro (gli arbitri possono essere più di uno, purché sempre in numero dispari) viene nominato, di comune accordo, dagli arbitri designati dalle parti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale.

L'istruttoria è disciplinata, nei suoi tratti generali, dall'art. 816 *ter* c.p.c., il quale si limita, prevalentemente, ad offrire agli arbitri alcune facoltà allo scopo di rendere più agevole lo svolgimento del procedimento arbitrale. È dunque prevista la possibilità: di delegare l'intera istruttoria o i singoli atti a un solo componente del Collegio; di assumere testimonianza, anche scritta, ovvero di acquisire la deposizione del testimone presso la residenza o l'ufficio di questi; di ricorrere, quando considerato opportuno, al Presidente del Tribunale competente affinché ordini la comparizione del testimone che si rifiuti di presenziare, con conseguente sospensione del termine per la pronuncia del lodo fino alla data fissata per l'assunzione della testimonianza; di farsi assistere da consulenti tecnici, siano esse persone fisiche o enti; di chiedere alla p.a. le informazioni scritte in suo possesso necessarie ai fini del giudizio. L'art. 816 *septies* c.p.c. aggiunge, inoltre, la facoltà degli arbitri di condizionare la prosecuzione del procedimento al pagamento anticipato delle loro spese prevedibili.

Le parti possono, nella Convenzione di arbitrato, fare rinvio ad un regolamento arbitrale preconstituito.

Attraverso tale richiamo, le parti richiedono l'intervento di un'Istituzione preposta alla gestione e al controllo di ogni fase del procedimento, secondo regole contenute in regolamenti e tariffari prefissati.

E' da evidenziare che per le parti è molto più semplice ricorrere all'arbitrato amministrato, essendo sufficiente indicare nella clausola o nel compromesso arbitrale il riferimento all'Istituzione specializzata che vigilerà su ogni aspetto del procedimento arbitrale, senza



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

dover loro, direttamente, disciplinare le modalità con cui dovrà essere svolta la procedura arbitrale.

Sotto tale profilo le Camere Arbitrali, costituite presso le Camere di Commercio ex Legge 29.12.1993 n. 580, per la particolare competenza, terzietà ed esperienza appaiono naturalmente preposte dall'Ordinamento giuridico al rafforzamento dei sistemi di tutela previsti a favore delle imprese e dei consumatori, apportando ai soggetti coinvolti notevoli vantaggi in termini di costi per l'accesso alla giustizia nonché sotto il profilo della durata temporale dei procedimenti.

JurimpreSA nell'erogazione del servizio arbitrale deve sicuramente indirizzarsi a quello amministrato, adottando il modello di regolamento della Camera Arbitrale di Milano che, per esperienza maturata e numero di servizi arbitrali erogati, è sicuramente tra le più prestigiose Camere Arbitrali italiane.

Nell'ultimo decennio, infatti, il Regolamento Arbitrale di Milano è stato adottato, in virtù di apposite convenzioni, da numerose Camere di Commercio italiane (all'1 ottobre 2013 le Camere convenzionate erano Avellino, Cremona, Ferrara, Firenze, Lecco, Lodi, Forlì-Cesena, Mantova, Pavia, Varese).

In realtà, attraverso il sistema delle convenzioni si va ad attuare, di fatto, il percorso di gestione in forma associata dei servizi da parte delle Camere di Commercio, in ossequio a quanto previsto dall'art. 2 del Decreto di riforma della Legge 580.

In questo modo, infatti, oltre a risparmiare i costi di organizzazione di un proprio servizio, le Camere convenzionate hanno potuto godere del know how, dell'esperienza, della prassi e della struttura della Camera Arbitrale di Milano, potendosi, così, concentrare sulla sola promozione, nei territori di competenza, del servizio arbitrale.

Affinché l'arbitrato possa essere gestito da JurimpreSA, secondo le modalità previste dal predetto Regolamento, è necessario che il medesimo sia richiamato dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti.

Pertanto, è di fondamentale importanza che venga diffuso l'utilizzo, nei contratti in uso tra imprese ed utenti, delle seguenti clausole compromissorie:

## CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un arbitro unico, secondo la procedura adottata da JurimpreSA, azienda speciale della Camera di Commercio di Salerno, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.


L'arbitro sarà nominato di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.

L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà .....

## CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un collegio di tre arbitri, secondo la procedura adottata da JurimpreSA, azienda speciale della Camera di Commercio di Salerno, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano.



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Il collegio sarà composto da due arbitri nominati, rispettivamente, dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, in mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato.

Il collegio arbitrale procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà .....

### CLAUSOLA MULTI STEP - CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Le parti sottoporranno le controversie derivanti dal presente contratto al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione di JurimpreSA. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo la procedura adottata da JurimpreSA, azienda speciale della Camera di Commercio di Salerno, che applica il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. L'arbitro procederà in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà .....

Il sesto rapporto sulla diffusione della Giustizia Alternativa in Italia indica, ancora una volta, che l'arbitrato rappresenta uno strumento poco utilizzato, ancorché sempre più conosciuto.

Le domande di arbitrato depositate nel 2012 presso le Camere Arbitrali italiane sono state 735, in calo rispetto alle 812 del 2011.

Le domande di arbitrato depositate presso la Camera Arbitrale di Milano, invece, sono state 138 nel 2012 e 130 nel 2011.

Partendo da questi dati comparativi è verosimile sostenere che le domande di arbitrato che possono pervenire a JurimpreSA nel 2014 possono attestarsi nella percentuale di circa il 15/20% di quelle erogate dalla Camera di Milano nel 2012.

Naturalmente, nell'ipotizzare tale percentuale, si è tenuto conto della circostanza che, attualmente, i contratti in uso tra le aziende non prevedono, ancora, clausole compromissorie che fanno riferimento al richiamato Regolamento e che, quindi, il servizio di arbitrato potrà essere alimentato solamente dalle domande di arbitrato depositate spontaneamente da una parte ed accetta dall'altra.

Altro obiettivo strategico del 2014 sarà l'implementazione del servizio Gare d'Appalto Internazionali. Partecipare alla gare di appalto finanziate dagli organismi internazionali richiede una profonda conoscenza del sistema e delle procedure di gara stessa; mancanza alla quale si può ovviare facendo ricorso a studi professionali e consulenti che siano fortemente addentrati nella materia e quindi capaci di adeguatamente supportare le imprese. In ogni caso, il sistema delle gare, indipendentemente dall'ente finanziatore (sia esso l'Unione Europea, La Banca Mondiale, la Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo etc) è sostanzialmente analogo per ogni Istituzione.

Nelle gare di appalto internazionali vi sono principalmente 3 soggetti coinvolti, ciascuno con delle proprie specificità ed un proprio ruolo:

1. il Paese beneficiario
2. l'Organismo Internazionale
3. le imprese partecipanti ai differenti livelli delle procedure di gara





## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Il Paese beneficiario è quello che necessita di assistenza per il proprio sviluppo socio-economico, sviluppo che può essere realizzato attraverso la definizione di necessità da soddisfare attraverso progetti di intervento specifici, per i quali, tuttavia, non dispone di sufficienti risorse finanziarie per farvi fronte. Da qui la necessità di rivolgersi ad un Organismo Internazionale sopranazionale che possa contribuire al conseguimento del risultato. In una procedura internazionale, il Paese beneficiario ha dunque il compito di:

- identificare un progetto di sviluppo (in accordo con l'Organismo Internazionale finanziatore);
- disegnare il progetto (in accordo con l'Organismo Internazionale finanziatore);
- richiedere un prestito all'Organismo Internazionale per realizzarlo;
- implementare il progetto;
- stabilire un procurement plan;
- preparare e pubblicare i documenti di gara;
- bandire la gara;
- ricevere e valutare le offerte e le proposte dalle imprese partecipanti;
- aggiudicare il contratto;
- sovrintendere alla realizzazione del progetto.

Dall'altra parte si colloca l'Organismo Internazionale, le cui attività mirano a sostenere i Paesi in via di sviluppo, principalmente attraverso l'assistenza finanziaria necessaria al loro progresso socio-economico.

L'Organismo Internazionale dispone quindi delle risorse finanziarie per contribuire significativamente alla realizzazione di un progetto presentato da un Paese beneficiario e delle competenze necessarie per valutarne la bontà e la fattibilità.

L'Organismo Internazionale ha dunque il compito di:


- valutare il progetto presentato;
- supervisionare il progetto;
- monitorare la rispondenza tra il progetto e gli accordi con il Paese;
- valutare il sistema Paese, la capacità di gestire il procurement e i rischi potenziali;
- verificare la capacità del Paese di procedere alla realizzazione del progetto;
- assistere il Paese nella realizzazione di un procurement plan;
- sovrintendere all'applicazione delle procedure per le gare;
- monitorare il progetto fino alla sua conclusione e assicurarne la rispondenza agli accordi.

Tra i 2 soggetti sopracitati si collocano le imprese che possano fornire consulenze, servizi, beni e lavori che soddisfino le richieste di approvvigionamento di Organismi Internazionali e Paesi beneficiari ai differenti livelli delle procedure di gara.

I principali Organismi Internazionali, ciascuno con le proprie specifiche caratteristiche, ma connotati da un approccio metodologico abbastanza simile sono:

### 1. le Banche Multilaterali di Sviluppo

- a. World Bank
  - b. Inter-American Development Bank
  - c. Asian Development Bank
  - d. African Development Bank
  - e. European Bank for Reconstruction and Development
- ### 2. il Sistema delle Nazioni Unite



## VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

### 3. l'Unione Europea.

Le aziende possono accedere gratuitamente e direttamente alle fonti di informazione on-line che assicurano un aggiornamento costante sulle informazioni legate ai progetti finanziati dalle Banche Multilaterali di Sviluppo, dal sistema delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea e dalla Cooperazione bilaterale dell'Italia con paesi emergenti.

Le informazioni riguardano:

- strategie e progetti approvati dagli Organismi Internazionali per favorire lo sviluppo di aree geografiche definite (Centro e Sud America, Africa e Asia);
- avvisi di gara per la fornitura di beni, la prestazione di servizi/consulenze o l'esecuzione di lavori;
- nominativi delle aziende assegnatarie delle gare;
- modalità di iscrizione alle liste fornitori dei principali Organismi Internazionali.

Come si evince da quanto detto sopra, la gara di appalto è il punto di sintesi tra l'ideazione di un progetto e la sua successiva realizzazione concreta.

Tutto ciò pone un'esigenza importante, prioritaria ed indefettibile per il sistema imprenditoriale che voglia affacciarsi a queste opportunità. E cioè quella di dotarsi di un esperto in questo settore, che possa avere sia la conoscenza dei progetti di finanziamento in corso, - così da essere pronti allorché verrà bandita la relativa gara - , sia di sapere partecipare alle gare di appalto conoscendone già le regole procedurali e sostanziali.

I processi di internazionalizzazione richiedono quindi una forte e concreta capacità di approccio al mercato estero nonché di una adeguata e preparata organizzazione che metta l'azienda nelle condizioni di potere svolgere al meglio, ed in tempo utile, una adeguata politica di sviluppo nelle aree nelle quali si intende operare.

La capacità dell'esperto, capace di integrare un'azienda in un progetto di questo tipo risiede nel fatto che prima dell'emissione di un bando di gara intervengono una pluralità di passaggi che articolano la realizzazione di un progetto finanziato. Passaggi che vanno dalla fase di identificazione del progetto a quella della preparazione dello stesso in cui ci sarà una stretta collaborazione tra il potenziale beneficiario e l'ente finanziatore; a quella successiva della valutazione dello staff dell'organismo finanziatore a quella della presentazione dello stesso progetto così elaborato al Cda dell'Ente per l'approvazione.

Fino poi alla realizzazione dello stesso che ricade nella responsabilità del beneficiario del progetto. Il quale, s'intende, deve seguire le linee guida dell'organismo finanziatore.

E' di palmare evidenza che un professionista del settore, che ben conosce la materia di cui sopra, ben saprà - alla luce di tutte queste fasi preliminari che intervengono prima della gara e per le quali sono richieste anche tempi di 12-18 mesi - quelle che saranno le opportunità possibili che potranno riguardare per il futuro questa o quell'azienda nelle diverse aree geografiche e nei diversi settori.

Allo stesso tempo, di uguale importanza, è la conoscenza delle procedure di gara e degli obblighi contrattuali che si vengono ad assumere in caso di aggiudicazione della gara: si tratta in particolare della conoscenza dei cosiddetti "Standard Bidding Documents" che sono le istruzioni che vengono date dall'Organismo Internazionale al committente su come redigere il capitolato. In pratica, il paese beneficiario, nella sua veste di committente dovrà utilizzare tali testi modelli da adattare, s'intende, al caso concreto.



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

Ciò permetterà di poter conoscere la struttura base della procedura di gara e le condizioni di gara che si andranno eventualmente a stipulare nel caso di aggiudicazione della gara stessa. All'uopo va sottolineato che molti Organismi si sono dotati di veri e propri modelli di "Standard Bidding Documents". Ciò permetterà all'azienda di ulteriormente valutare la sussistenza o meno di reali opportunità.

Con l'obiettivo di sostenere e guidare le aziende nell'articolato mondo delle gare di appalto internazionali e di accrescerne la partecipazione ad iniziative e progetti che abbiano come obiettivo il consolidamento della presenza salernitana su mercati di rilevanza strategica, Jurimpresa, anche attraverso il supporto della Camera di Commercio di Torino, intende attivare un nuovo servizio dedicato alle Gare di Appalto Internazionali, con lo scopo di agevolare la partecipazione delle imprese del territorio al grande mercato internazionale degli appalti pubblici, il cui valore è stimabile intorno ai 1.500 miliardi di euro.

Il servizio offrirà una serie di strumenti indispensabili alle imprese per acquisire una maggiore consapevolezza delle procedure applicate nelle gare di appalto internazionali, stimolare la crescita della competitività aziendale attraverso forme di aggregazione tali da aumentare le possibilità di aggiudicazione dei contratti internazionali, nonché portare all'attenzione degli Organismi Internazionali le competenze delle aziende del territorio nei settori indicati, attraverso l'organizzazione di missioni imprenditoriali presso le sedi delle principali istituzioni.


I prodotti più richiesti attraverso le gare di appalto, finanziate da organismi internazionali come il Gruppo Banca Mondiale (WB), Inter-American Development Bank (IADB), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank (AfDB), European Bank for Reconstruction & Development (EBRD), il Sistema delle Nazioni Unite (UN) e l'Unione Europea (UE), sono: costruzioni edili con tutti i relativi impianti e accessori, mobili e macchinari da ufficio, macchine agricole e movimento terra, mezzi di trasporto, costruzione di acquedotti, fognature, forniture di tubi, contatori, pompe, macchinari, macchinari agricoli e per processi alimentari, macchinari per costruzioni, linee di trasmissione, cavi, centrali, turbine, trasformatori, medicinali, abiti da lavoro, impianti elettrici, da riscaldamento, materiali edili, antincendio, abbigliamento, forniture alimentari, ecc..

Attraverso il servizio Gare di Appalto Internazionali le aziende possono essere informate periodicamente su progetti e bandi di gara nei settori e nei paesi d'interesse, ricevere assistenza per il recupero dei capitolati d'appalto e altri documenti di gara, essere informate sui vari "contractors" che si sono aggiudicati gare internazionali, per proporsi come subfornitori.

I destinatari preferenziali del servizio sono i responsabili commerciali, i responsabili export e gli addetti ufficio gare delle imprese. Possono essere interessate le imprese appartenenti a tutti i settori in cui beni, servizi, lavori e consulenze sono forniti a enti pubblici (pubbliche amministrazioni locali o enti governativi) in Paesi esteri, all'interno dell'Unione Europea o nei Paesi in via di sviluppo.

Il servizio sarà strutturato in due livelli. Attraverso l'iscrizione le aziende aderiscono automaticamente al Livello Base e possono candidarsi al Livello Avanzato.

L'ammissione al Livello Avanzato prevederà una quota di adesione annuale e verrà effettuata sulla base dell'esito di un'intervista volta a valutare gli interessi, le aspettative e le motivazioni dei candidati, nonché analizzando i seguenti parametri di selezione: struttura aziendale, risorse umane qualificate (lingue straniere conosciute, presenza di personale con competenze in materia di gare), esperienza in materia di gare (precedente partecipazione a



# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013


gare in Italia e all'estero, frequenza di partecipazione a gare e aggiudicazione di appalti), esperienze sui mercati esteri. Alle imprese selezionate saranno richieste motivazione e convinzione per partecipare a gare d'appalto internazionali (individualmente ed in raggruppamenti), il coinvolgimento diretto del management aziendale nel progetto, la disponibilità a fornire in tempi brevi informazioni sulla società in italiano e nelle lingue straniere utilizzate più frequentemente (inglese, francese, spagnolo), la disponibilità a condividere con lo staff di progetto lo stato di avanzamento dei lavori (partecipazione alle gare, invio di manifestazioni d'interesse, selezione in caso di procedura ristretta, aggiudicazione dell'appalto).

Attività previste per le aziende del Livello Base:

1. invio periodico di monitoraggi generici di bandi di gara internazionali;
2. sessioni introduttive sulle procedure delle gare di appalto internazionali;
3. consulenza di base per la produzione di documenti e certificati per la partecipazione alle gare;
4. consulenza di base in materia doganale, fiscale, legale, logistica e sulle garanzie bancarie;
5. ricerca di potenziali partner per la partecipazione congiunta a gare d'appalto bandite nei Paesi in cui operano i Desk della Holding camerale;
6. servizio di traduzione di visure e certificati camerali in inglese, francese e spagnolo.

Attività previste per le aziende del Livello Avanzato:

1. Assistenza personalizzata:
  - ricerca e segnalazione di gare: le aziende del livello avanzato riceveranno via e-mail monitoraggi personalizzati (effettuati sulla base di parole chiave fornite dall'impresa) di gare bandite da Banca Mondiale, Banche Regionali di Sviluppo, Unione Europea, Nazioni Unite nei paesi d'interesse della società;
  - assistenza consulenziale per la partecipazione a gare internazionali (recupero capitolati di gara, preparazione dell'offerta o della manifestazione di interesse, ricerca partner locali ed italiani);
2. Inviti a Procurement Officer dei Paesi target in Campania - inviti di Procurement Officer di uffici acquisti delle principali pubbliche amministrazioni coinvolte in progetti finanziati dai principali organismi internazionali:
  - inviti di funzionari specializzati in procurement delle principali organizzazioni internazionali;
3. Missioni commerciali nei Paesi target:
  - missioni commerciali volte ad incontrare funzionari pubblici e potenziali partner nei rapporti d'affari nel paese;
  - missioni informative e di networking presso le principali organizzazioni internazionali;
4. Formazione specializzata:
  - sessioni formative su norme e procedure degli appalti internazionali tenute da esperti provenienti dalle Banche Multilaterali di Sviluppo;
  - formazione personalizzata in azienda sulle fonti di informazione per le gare;
  - organizzazione di simulazioni di casi pratici sulla partecipazione alle gare d'appalto internazionali (la documentazione, i contenuti tecnici, il team, le referenze, il budget);
  - aggregazione di aziende per partecipazione a gare.
5. Tutti i servizi previsti per il livello base, ossia:
  - consulenza di base in materia doganale, fiscale, legale, logistica e sulle garanzie bancarie
  - ricerca di potenziali partner per la partecipazione congiunta a gare d'appalto bandite nei Paesi in cui operano i Desk della Holding camerale





# JURIMPRESA

Azienda Speciale per il Diritto e la Competitività  
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno

VERBALE n. 5 del 12 dicembre 2013

- servizio di traduzione di visure e certificati camerali in inglese, francese e spagnolo.

Nel 2014 JurimpreSA si propone, altresì, la gestione di Salerno Business Center, offrendo servizi rapidi, completi e flessibili sia alle società che ai professionisti.

Attraverso il Business Center del Centro Congressi Internazionale "Salerno Incontra", sarà possibile avere seguenti vantaggi:

- Per le società che vogliono avviare un nuovo business nel cuore del Mediterraneo, la possibilità di avere subito a disposizione degli uffici totalmente arredati, serviti e cablati, pronti all'uso.
  - Per gli uomini d'affari in spostamento per lavoro, la possibilità di usufruire di uffici anche per periodi brevi (congressi, workshop, meetings, etc.), da un'ora a più di un anno, comprensivo di un team di esperti sulle tematiche del diritto d'impresa.
  - Per i consulenti in città per poche ore o per più giorni, la possibilità di affittare uno spazio con una flessibilità massima ed un preavviso minimo, comprensivo di supporto di segreteria.
- Lo staff del Business Center è particolarmente attento ai suoi clienti, offrendo loro un pacchetto completo per viaggi d'affari disponibile su richiesta, il che include le prenotazioni di alberghi e ristoranti, e il servizio di catering (pausa caffè, pranzi d'affari in sede, oppure snacks veloci).

Saranno promosse, altresì, sinergie in ambito del sistema aziendale intracamerale, finalizzate, in particolare, all'abbattimento di costi che sono direttamente correlati a possibili economie di scala con le altre Aziende Speciali dell'Ente camerale.

Le funzioni di natura trasversale che accomunano le Aziende Speciali, si identificano, oltre che nella Direzione, anche nell'Amministrazione, nella Segreteria, nella Comunicazione e nel filone dell'Internazionalizzazione.

Per tale delicata visione di strategia operativa, che risponde in pieno alle numerose disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Ministero dello Sviluppo Economico, è auspicabile procedere, nel corso del 2014, ispirandosi ad un modello di integrazione di processi condivisibili, pur mantenendo ciascuna delle Aziende Speciali la propria identità.

A tal riguardo, l'Asset dell'Internazionalizzazione che, se a primo acchito può apparire una prerogativa di Intertrade, attraverso una puntuale disamina di tale ampio concetto si desume che la declinazione dello stesso trova piena applicazione sia nell'ambito della cultura d'impresa, di competenza dell'Azienda Speciale Polaris, sia nell'ambito dei tender internazionali, di competenza dell'Azienda Speciale JurimpreSA e naturalmente, per quanto attiene la nota casistica della promozione degli scambi con l'estero, di competenza di Intertrade.

Anche per quanto attiene il filone della Comunicazione, possono nascere delle sinergie tra le tre Aziende Speciali di supporto all'Ente camerale anche al fine di unificare il messaggio istituzionale e rendere gli strumenti editoriali quanto più coerenti con la visione integrata della Holding camerale.

Naturalmente le materie dell'Amministrazione e della Segreteria, vanno de plano, in quanto si tratta di due ambiti ove il contenimento della spesa e la trasversalità delle azioni risultano quanto mai necessari, pur preservando l'integrità degli ambienti documentali e procedurali delle Aziende stesse.

